

Dichiarazione dei Redditi 2019

NOTA su: [Detrazione Contributi Associativi](#)
[Deduzione Contributi Sanitari ex art. 51 TUIR](#)
Detrazione Spese Sanitarie



> Iscrizioni volontarie: Detrazione Contributi Associativi

Per l'anno 2019 "i contributi associativi versati dai Soci alle Società di Mutuo Soccorso operanti esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della Legge 3818/1886" - come la **CAMPA** - sono detraibili dalle imposte al 19%, fino a un importo di € 1.300 in base all'art. 83 co. 5 del D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore. Il massimale è autonomo e non fa cumulo con quelli analoghi previsti per altre detrazioni (premi di polizze vita e infortuni, contributi a onlus, ecc).

Ai fini della detrazione fiscale occorre indicare l'importo dei **contributi associativi** versati alla **CAMPA Sms**:

- per il **mod. 730** nel quadro 'E' ONERI E SPESE nei righe 'ALTRE SPESE' con il **Cod. "22"**;
 - per il **mod. Redditi Persone Fisiche** nel quadro 'RP' ONERI E SPESE nei righe 'ALTRE SPESE' con il **Cod. "22"**
- Vd. relative istruzioni **Cod 22 = "Contributi associativi alle società di mutuo soccorso"**.

A dimostrazione del versamento contributivo è sufficiente presentare:

la ricevuta rilasciata dalla CAMPA se il pagamento è stato effettuato con assegno o POS presso i nostri uffici
la contabile del bonifico effettuato presso gli sportelli bancari/postali oppure on-line

Dal momento che le istruzioni sia del **Modello 730** sia del **Modello Redditi Persone Fisiche** prevedono che:

"Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione";

"Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati per se stessi, e non per i familiari";

solo i Soci CAMPA che sono contribuenti possono detrarre il proprio contributo associativo.

Non sono invece detraibili i contributi specificatamente distinti versati per i familiari a carico ancorché Soci (come da indicazioni dell'Agenzia delle Entrate).

Inviando l'**attestazione dei contributi associativi versati suddivisi per ciascun associato.**

Anche se il versamento del contributo è unico per l'intero nucleo familiare (Ag. Entrate ha chiarito che non è rilevante chi effettua materialmente il pagamento del contributo) ciascun Socio CAMPA contribuente può utilizzare la certificazione di avvenuto versamento suddiviso per ogni assistito. Dall'Area Riservata del sito web, è sempre possibile scaricare la certificazione intestata a ciascun socio contribuente.

> Adesioni collettive dipendenti aziendali. Fondo Sanitario pluriaziendale CAMPA: Deduzione Contributi Sanitari ex art. 51 TUIR

Per le coperture collettive aziendali ex art. 51 co. 2, lett. a) TUIR i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro e dal lavoratore sono **deducibili dal reddito imponibile fino a € 3.615,20**.

La Circ. Ag. Entrate n. 50E 12.06.02 ha chiarito che sono deducibili anche i contributi versati per il nucleo familiare anche non fiscalmente a carico. Il contributo a carico del lavoratore per sé o per coniuge e figli fiscalmente a carico o meno purché conviventi (in caso di estensione della copertura) è trattenuto dal datore di lavoro direttamente dalla busta paga del lavoratore, e non è sottoposto a imposizione fiscale. Pertanto, il dipendente non deve fare alcun conteggio, in quanto il reddito imponibile è già stato determinato dal datore di lavoro e riportato nella Certificazione Unica (CU). Viceversa, se i contributi per i familiari o quelli dei pensionati (*sempre tramite accordo collettivo*) sono versati al Fondo CAMPA senza trattenuta dalla busta paga possono essere dedotti nella Dichiarazione dei Redditi.

I contributi eventualmente versati direttamente dai familiari fruiscono solo della detrazione fiscale dalle imposte al 19% fino a € 1.300.

Detrazione Spese Sanitarie non Rimborsate

> Iscrizioni volontarie

Inviando poi l'**Estratto Conto delle Erogazioni Sanitarie** riconosciute dalla **CAMPA** per spese sostenute nell'anno **2019**, utile ai fini del **calcolo delle spese sanitarie non rimborsate** da portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Dal momento che i contributi associativi versati dai Soci alla **CAMPA** fino al massimale di € 1.300 sono detraibili al 19% dalle imposte, sono detraibili solo le spese sanitarie sostenute **e non rimborsate**, con la franchigia di € 129,11.

Viceversa, per i familiari fiscalmente a carico per cui non spetta la detrazione dei contributi associativi, le spese sanitarie sostenute si ritengono rimaste a carico del contribuente che può portarle in detrazione ancorché rimborsate.



CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DETRAIBILE = SI DETRAE SOLO LA QUOTA DI SPESA NON RIMBORSATA
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO NON DETRAIBILE = SI DETRAE L'INTERA SPESA SANITARIA ANCHE SE RIMBORSATA

Da alcuni anni è in vigore il servizio Modello precompilato in cui tramite il Sistema Tessera Sanitaria confluiscono all'Agenzia delle Entrate tutte le spese sanitarie e i rimborsi riconosciuti. **CAMPA** deve comunicare all'Agenzia delle Entrate i contributi associativi versati, tutti i rimborsi e le spese sanitarie assunte in forma diretta relativamente anche ai Soci ad adesione volontaria.

Per facilitare la verifica della correttezza del calcolo, l'**Estratto Conto** riporta per ciascun assistito: gli importi richiesti e quelli riconosciuti dalla **CAMPA** **in forma indiretta** (rimborso di fatture sostenute dagli associati) e il totale dell'importo delle erogazioni sanitarie **in forma diretta** (prestazioni eseguite dagli associati presso le strutture sanitarie convenzionate i cui oneri sono assunti direttamente dalla **CAMPA**).

E a titolo informativo: le **diarie** in caso di ricoveri eseguiti, senza oneri, a carico del SSN (previste per Ass. Più, Oro e altre speciali).

Come viene calcolata la spesa sanitaria detraibile



Dalle fatture e ricevute di spese mediche sostenute, viene sottratta la somma liquidata dalla **CAMPA** **in forma indiretta o assunta in forma diretta** (escludendo gli importi per eventuali diarie) e si ricava così la spesa sanitaria detraibile.

*Esempio: Somma spesa € 450,00 - Somma liquidata € 275,00
differenza = € 175,00 (- franchigia € 129,11) = spesa sanitaria da portare in detrazione*

Attenzione

L'importo delle diarie non va sottratto in quanto non rappresentano rimborso di spese sanitarie sostenute.

In caso di assistenza **in forma diretta** con quota di compartecipazione alla spesa, ad esempio per un ricovero il cui costo totale sia stato di 10.000 € e vi sia stata una quota di € 3.000 a Vostro carico, solo quest'ultima è la parte di spesa sanitaria rimasta a carico, e quindi solo questa sarà detraibile. Il Sistema Tessera Sanitaria e l'Anagrafe tributaria impone di seguire il criterio di cassa, mentre l'Estratto Conto **CAMPA** segue il criterio di competenza. Il modello precompilato potrà essere corretto e modificato dal Contribuente inserendo ad esempio i rimborsi per spese sanitarie 2019 e liquidati nel 2020 onde evitare che gli stessi vadano sottoposti a tassazione separata nell'anno successivo.

> Adesioni collettive dipendenti aziendali. Fondo Sanitario pluriaziendale **CAMPA**

Comunicazione all'Anagrafe Tributaria - 730 precompilato.

In qualità di soggetto iscritto all'Anagrafe Fondi Sanitari, la **CAMPA** - Sezione Fondo Sanitario - nel rispetto della normativa vigente (art. 78 comma 25-bis, L. n. 413/91), ha trasmesso all'Anagrafe Tributaria tutti gli importi relativi ai rimborsi delle spese sanitarie sostenute dai propri iscritti per effetto di contributi versati ai sensi dell'art. 51 co. 2 lett.a) del TUIR, nonché quelli delle spese assunte in forma diretta presso le strutture sanitarie convenzionate. Scopo del provvedimento è quello di incrociare i dati delle spese sanitarie per predisporre i 730 precompilati ed evitare che possano essere portate in detrazione spese sanitarie oggetto di rimborso per effetto di coperture sanitarie i cui contributi beneficiano della deducibilità fiscale. L'Anagrafe Tributaria ha richiesto i dati delle spese rimborsate (secondo il criterio di cassa) entro l'anno 2019. La presente dichiarazione è maggiormente aggiornata contenendo pressoché tutti i dati di competenza 2019 consentendo così di correggere i dati del 730 precompilato.

Sperando che queste indicazioni siano abbastanza chiare, siamo in ogni caso a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.